umbriasalute

QUESITO 9:

art. 3 del capitolato ultimo cpv: chiediamo di rilevare la PREVALENZA della normativa specifica di settore - D. Lgs 81/15 e del CCNL Agenzie per il lavoro sulle clausole contrattuali.

Risposta 9: si conferma quanto previsto all'art. 3 ultimo cpv del Capitolato "*Le clausole del contratto stipulato tra Umbria Salute e l'Agenzia affidataria, avranno prevalenza su quelle presenti nei suddetti singoli contratti di somministrazione, in caso di difformità e contrasto tra le stesse*", il tutto nel rispetto della normativa specifica di settore.

QUESITO 10:

art. 8 del capitolato chiediamo che in caso di applicazione di penali o inadempimenti, la SA provveda al pagamento del dovuto, poiché trattasi comunque di rimborso del costo lavoro sostenuto dall'agenzia per retribuire i lavoratori forniti al cliente. Riteniamo quindi potenzialmente vessatoria la clausola che stabilisce il diritto dell'utilizzatore di non pagare i corrispettivi. Chiediamo di stralciare il punto.

Risposta 10: l'art. 8 del Capitolato non può essere considerato vessatorio in quanto prevede una facoltà per Umbria Salute Scarl di applicare le penali in caso di inadempimenti, previa contestazione per iscritto tramite raccomandata RR, dell'addebito all'Agenzia affidataria e solamente in caso di motivato rigetto delle giustificazioni fornite o non pervenute. Poichè, in considerazione della particolare importanza del servizio svolto presso i punti CUP/Cassa delle Aziende sanitarie regionali, è fatto divieto all'Agenzia affidataria di interrompere e/o sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con Umbria Salute Scarl, per corrispettivo deve intendersi solamente il margine d'agenzia dovuto e non anche il costo del lavoro dovuto.

QUESITO 11:

art. 12 del capitolato ricordiamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D. Lgs. 81/15. La direzione e coordinamento dei somministrati è altresì in carico all'utilizzatore pertanto apparirebbe inverosimile un esonero totale di responsabilità da parte di Umbria Scarl e un aggravio invece di tale responsabilità in capo all'Agenzia. la stessa sarà responsabile per tutti i danni occorsi dipendenti da sua attività/inattività e inadempimenti legati a suoi oneri contrattuali, ma non a qualsiasi fatto che si verificherà durante l'esecuzione contrattuale.

umbriasalute

Per quanto riguarda la polizza, ricordando che non è possibile far accendere polizze ulteriori in capo all'Agenzia(Circolare Funzione Pubblica 9/2007) riteniamo che Umbria Salute dovrebbe accettare la polizza che ogni agenzia ha già acceso e non chiederne una specifica.

Risposta 11: Si veda risposta n. 7

QUESITO 12:

Chiediamo di rivedere l'articolo art 18 del capitolato in caso di recesso, fermo il diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale, l'agenzia dovrà essere retribuita nel rispetto dell'art 33 c. 2 D. lgs 81/15. chiediamo conferma.

Risposta 12: Si veda risposta n. 8

QUESITO 13:

Con riferimento al requisito di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara (*Insussistenza dei motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.lgs. 50/2016*), si chiede se nel caso in cui il rappresentante legale di Azienda cedente nel 2016 un ramo d'azienda alla ns. società , abbia nel corso degli anni precedenti avuto condanna/e con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo444 del codice di procedura penale, e che ci abbia comunicato attraverso autodichiarazione che tali reati siano stati estinti dal Tribunale di competenza, la seguente modalità di compilazione del DGUE sia corretta:

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	**Risposta:**
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piÃ¹ di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[ ] Si¬ [X] No Se la documentazione pertinente Ã¨ disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [â€¦â€¦â€¦â€¦.â€¦][â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦][â€¦â€¦..â€¦â€¦â€¦][â€¦..â€¦â€¦..â€¦] (1[1])

e che tale dichiarazione possa essere integrata da ulteriore dichiarazione:

(1[1]) Ripetere tante volte quanto necessario.

umbriasalute

Il sottoscritto _____ nato a __il _____ .....

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualitÃ riportati nei successivi paragrafi corrispondono a veritÃ .

1) X che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i

   - _____**nato** _____ **a** _____**CF** _____ **rappresentante legale di** _____**cedente** in data 00/00/2016 un Ramo d'Azienda

   Il signor _____**ci ha comunicato che i suoi reati sono stati estinti nel 2016 con Sentenza del Tribunale di** _____**.**

Risposta 13: Si conferma la correttezza della modalità sopra riportata nel caso in cui l'Agenzia per il lavoro intenda utilizzare a comprova del requisito il fatturato del ramo acquisito.

QUESITO 14:

pg. 4 del Disciplinare viene dichiarato:

"In funzione della continuitÃ dei rapporti di somministrazione dei 94 lavoratori giÃ impiegati saranno riconosciute come maturate 36 ore di permesso equivalenti ad un decorso di 2 anni di assunzione" ma a pg. 6 vengono vengono indicate:

RATEO ROL

(68 ore ROL annue pari a 5,667 ore mese)

chiediamo inoltre conferma che questi 94 lavoratori hanno giÃ raggiunto 2 anni di anzianitÃ .

Inoltre ci permettiamo una ulteriore considerazione: se la precisazione sopra riportata indica che la SocietÃ Aggiudicatrice dovrÃ riconoscere, prima ancora che i lavoratori somministrati li maturino, 36 ore di permessi, precisiamo che l'art. 50 del D.Lgs recita il concetto di "stabilitÃ occupazionale" ossia la garanzia che la SocietÃ affidataria qualora sia diversa dalla SocietÃ precedente assicuri ai lavoratori il loro posto di lavoro. Altra cosa sono gli istituiti contrattali maturati (ferie, permessi, retribuiti e rol), che qualora non utilizzati devono essere corrisposti al lavoratore alla fine del contratto da parte della SocietÃ utilizzatrice. Altrimenti si verificherebbe il paradosso che la

SocietÃ precedentemente gestore del Servizio di Somministrazione che ha "incamerato " attraverso il costo del lavoro fatturato, il valore dei permessi - maturati e non retribuiti- non li "restituisca" ai lavoratori e diventino parte del proprio utile e che il costo di queste 36 ore di permessi sia impropriamente ribaltato sulla nuova societÃ.

Risposta 14: Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara all'art. 3 dove viene richiamato l'art 146 del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi applicato da Umbria Salute, in applicazione del disposto secondo il quale, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

In applicazione del suddetto art. 146, le 68 ore di ROL annue corrispondono alle 4 festività abolite ovvero a 32 ore di ex festività (che il lavoratore dovrà fruire in quanto non riassorbibili), comma 1, sommati alle 36 ore di permessi (rol) riassorbiti, comma 7, maturati dai lavoratori somministrati in servizio da due anni, per i quali è operante la clausola sociale.

QUESITO 15:

se le ore di lavoro sono 38, il Divisore Contrattuale che le Agenzie per Lavoro sono obbligate ad utilizzare è quello derivante dall'applicazione del "CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro":

Articolo 30 – Trattamento retributivo

2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:

$$\frac{\text{orario settimanale aziendale} \times 52}{12}$$

quindi nel caso in questione si avrà $\frac{38 \times 52}{12}$ pari a un divisore mensile di 164,66.

applicando tale divisore si avrà un costo del lavoro superiore a quello da Voi indicato di € 15,95 e € 15,72 tale che il margine da Voi indicato di € 0,25 da ribassare non sarebbe sufficiente a compensare.

Risposta 15: In applicazione di quanto disposto dell'art. 146 del CCNL applicato da Umbria Salute e delle norme previste in materia di articolazione dell'orario di lavoro e

riassorbimento dei permessi dello stesso CCNL, dopo 2 anni l'orario settimanale full time è di 39 ore, dopo 4 anni è di 38; tale orario è riproporzionato in caso di part time. Per i nuovi avviamenti l'orario settimanale da considerare a divisore è 40 ore settimanali. In tutte e tre le tipologie vanno considerate fruibili 32 ore di ex festività soppresse.

QUESITO 16:

Chiediamo conferma che le festivitÃ soppresse da Voi indicate a pg. 8 del Disciplinare si riferiscono alla totalitÃ delle ex festivitÃ o solo alle giornate del 2 giugno e 4 novembre;

Risposta 16: relativamente alle ex festività il riferimento è alla sola festività del 2 Novembre in quanto la festività del 2 Giugno è stata ripristinata. Resta inteso che le festività cadenti di domenica dovranno essere fatturate e saranno pagate a parte.

QUESITO 17:

Chiediamo conferma che le ore di ROL da Voi indicate a pag 6 e 7 del Disciplinare sono 68 per i vecchi assunti e 32 per i nuovi

Risposta 17: Si veda risposta 14

QUESITO 18:

Capitolato di gara, si chiede di precisare quale sarà l'orario di lavoro full time (da riproporzionare poi in caso di part time) per i lavoratori vecchi e nuovi.

Risposta 18: Si veda risposta 15

QUESITO 19:

Codesto Ente indica:

"L'orario full time ordinariamente osservato in Azienda è pari a 40 ore settimanali, ridotte a 38 ore settimanali in applicazione del riassorbimento dei permessi retribuiti stante il disposto dell'art. 121 lett. c) del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, debitamente riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro part time.

Al personale dipendente vengono riconosciuti 26 giorni annui di ferie, parametrati su una articolazione lavorativa di 6 giorni settimanali, e 32 ore annue di permesso per ex festività soppresse, riproporzionate nel caso di rapporto part time." art. 5, pag. 6.

Si fa presente che in caso di orario full time a 38 settimanali, varia anche il divisore mensile convenzionale per le agenzie in relazione all'art 30 del CCNL 27 Febbraio 2014 - con la formula: (ORARIO SETTIMANALE AZIENDALE x 52)/ 12 -

ed il relativo costo orario, superiore a quanto posto a base da parte Vostra.

umbriasalute

Chiediamo altresì quanti sono sul totale i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in che data sono stati stabilizzati.

Risposta 19: Si veda risposta 14

QUESITO 20:

la sanzione pecuniaria prevista in caso di regolarizzazione non può essere superiore a € 5.000,00

Risposta 20: Si conferma la sanzione pecuniaria prevista in caso di regolarizzazione sarà di € 5.000,00

QUESITO 21:

in merito alla procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro CIG: 6924628FC8 vorremmo richiedere come chiarimento se vi sono spese di pubblicazione da rimborsare alla Stazione Appaltante e nel caso affermativo a quanto ammontano tali spese.

Risposta 21: Si veda l'art. 7 del Disciplinare di gara.

QUESITO 22:

IN RIFERIMENTO ALL'ART 9 PUNTO C PAG. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA, LE APL PER PARTECIPARE DEVONO POSSEDERE UN FATTURATO COMPLESSIVO PER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO NEL TRIENNIO 2013/2014/2015 PARI A € 13.269.823,84.

SE UNA SOCIETA' E' DI RECENTE COSTITUZIONE E IL PERIDO DI ATTIVITA' E' INFERIORE A 3 ANNI , PUO' DIMOSTRARE IL REQUISITO SOPRA DESCRITTO AGGIUNGENDO IL FATTURATO DELL' ANNO 2016 E RAGGIUNGERE L'IMPORTO DA VOI RICHIESTO?

SI FA RIFERMENTO ALL'ART. 86 DLGS N° 50/2016 PUNTO 4 E SPECIFICATO NELL'ALLEGATO XVII PARTE I PUNTO C (MEZZI DI PROVA E CRITERI DI SELEZIONE).

Risposta 22: Nel caso in cui un operatore economico, di recente costituzione, non abbia il fatturato nel triennio richiesto, la capacità economica e finanziaria può essere provata, in applicazione dell'art. 86 comma 4 e dell'allegato XVII, parte I del D. Lgs.50/2016, considerando il fatturato degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.